



COMUNE DI CHIETI

## ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 87 del 27.10.2025

**Oggetto:** Affidamento incarico legale di consulenza e collaborazione alla difesa dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti nel contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione in capo a Comune di Chieti, OSL di Chieti, Teate Servizi srl introdotto con i ricorsi per Cassazione proposti dall'Università degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara avverso le sentenze n. 148/2025 e n. 572/2025, entrambe favorevoli all'OSL, pronunciate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Pescara nei giudizi R.G.A. n. 470/2024 e n. 114/2024 (**CIG: B8D28B2367**);

L'anno duemilaventicinque il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 19,00 in video conferenza si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, in esecuzione del verbale di deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 ad oggetto "*Disposizioni per il funzionamento delle riunioni della Commissione straordinaria di liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico*", è stato convocato in modalità meeting online all'indirizzo <https://guglielmolancasteri.my.webex.com/guglielmolancasteri.my-it/j.php?MTID=m848cca81855925e570143d8f876335c9> in sistema chiuso, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini- <i>presidente</i>	X (a distanza)	
Dott. Francesco Pisani- <i>componente</i>	X (a distanza)	
Dott. Guglielmo Lancasteri- <i>componente</i>	X (a distanza)	

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'Organo Straordinario di Liquidazione

#### **Premesso:**

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL nelle persone del Dott. Guglielmo Lancasteri, del Dott. Francesco Pisani e del Dott. Nello Rapini;



COMUNE DI CHIETI

- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- che con deliberazione n. 1 del 29/08/2023, ad unanimità dei componenti della Commissione, è stato eletto Presidente della stessa il Dott. Nello Rapini;

**Visto** l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

#### **Fatto presente**

- che l'OSL, nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale di liquidazione straordinaria (acquisizione entrate e ricognizione, accertamento e pagamento dei crediti) ha avviato una intensa attività di ricognizione e di accertamento dei crediti maturati dall'Ente sino al 31.12.2022;
- che, in particolare, l'accertamento dei crediti di natura tributaria ha dato luogo a contenziosi con ricorsi promossi da alcuni soggetti passivi dei tributi /entrate patrimoniali dinanzi alle competenti Corti di Giustizia Tributaria;
- che tale contenzioso va ad aggiungersi a quello già pendente nei confronti del Comune e della Teateservizi srl (società in house costituita nel 2007 anche per l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed extrapatrimoniali dell'Ente e dichiarata fallita dal Tribunale di Chieti con sentenza n.9/24) ed avente ad oggetto imposte inevase al 31.12.2022 e quindi di competenza OSL;
- che il Comune di Chieti pur disponendo di un Ufficio Legale interno, con nota del 13.09.2024 ha provveduto a segnalare l'impossibilità di prendere in carico la situazione relativa al contenzioso, rappresentando la difficoltà a procedere alla costituzione in giudizio a difesa dell'Ente;
- che per far fronte a tale contenzioso, anche in relazione alla particolarità e non ordinarietà delle attività della liquidazione straordinaria, con propria delibera n. 47 del 18.03.2025, ad oggetto *"Affidamento incarico professionale per lo svolgimento di servizi legali di carattere tributario/contenzioso tributario di competenza OSL. Provvedimenti"*, è stato conferito ad un team di avvocati, composto dalle avv.te Sara Bascelli, Francesca De Vincentiis, Chiara di Cola e Giorgia Di Sabatino, l'incarico professionale di procedere ad una approfondita ed esaustiva analisi di tutte le posizioni attualmente pendenti al fine di porre l'Osl nelle condizioni di decidere se insistere giudizialmente o trovare soluzioni alternative;
- che con il citato provvedimento n. 47 del 18.03.2025 è stata deliberata anche l'eventuale rappresentanza e difesa nei giudizi promossi, allo stato, dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti avverso atti e/o provvedimenti relativi ad imposizione tributaria di competenza OSL ex art. 252 Dlgs 267/2000, anche con rilascio, ove occorra, di procura congiunta con il rappresentante legale dell'Ente;
- che in ragione del predetto affidamento, il team di avvocati ha conosciuto e lavorato sul contenzioso di merito in essere, compreso quello nei confronti dell'Università degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara, assumendo pieno incarico di difesa nel procedimento RGA 114/2024 CGT II° di Pescara, relativo all'annualità 2017;
- che, successivamente, sono pervenuti i ricorsi per Cassazione proposti dall'Università degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara avverso le sentenze n. 148/2025 e n. 572/2025, entrambe **favorevoli all'OSL**, pronunciate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Pescara nei giudizi R.G.A. n. 470/2024 e n. 114/2024, per la difesa delle quali si rende necessario predisporre i relativi atti di controricorso nei termini di legge;



COMUNE DI CHIETI

- che il primo ricorso è stato notificato in data 10 ottobre 2025, con scadenza del termine per il controricorso fissata al 19 novembre 2025, mentre il secondo ricorso, notificato in data 21 ottobre 2025, presenta scadenza al 1° dicembre 2025;
- che, alla luce della stretta imminenza dei termini processuali e della necessità di assicurare la continuità della difesa dell'Ente anche nella fase di legittimità, si impone di procedere con urgenza all'adozione del presente provvedimento, così da consentire la tempestiva definizione dell'assetto difensivo e l'immediato avvio delle attività preparatorie alla redazione dei controricorsi;
- che il team dei legali incaricati dall'OSL, giusta nota pec del 23.10.2025, rappresenta di non poter assumere in via diretta la difesa dell'Ente, non essendo le avvocate iscritte all'apposito Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
- che lo stesso Team riferisce della possibilità che sia l'Ufficio Legale del Comune di Chieti ad assumere il patrocinio, avvalendosi del loro supporto tecnico-specialistico, tenuto conto del carico di lavoro gravante sull'Ufficio e dell'esperienza maturata dal Team nella redazione di atti per procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione in materia tributaria.
- che, l'Ufficio Legale del Comune di Chieti con nota PEC del 27.10.2025 si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente dinanzi la Suprema Corte di Cassazione negli indicati ricorsi, vista anche la dichiarata impossibilità del Team Legale dell'OSL, rappresentando che, per un migliore espletamento del mandato, sia **più che opportuno** potersi avvalere del supporto tecnico specialistico delle Colleghe del team legale da esplicitarsi anche a mezzo di consulenza e/o osservazioni scritte.
- che, pertanto, tale collaborazione potrà essere attuata mediante il conferimento al team legale OSL di un incarico di consulenza in materia tributaria, finalizzato alla collaborazione attraverso attività di consulenza e/o osservazioni scritte, attese: la peculiarità e la specificità delle questioni trattate, afferenti la materia legale-tributaria; la necessità di adottare una linea difensiva uniforme; la notevole rilevanza economica dei due ricorsi.
- che la suddetta modalità operativa consente di garantire la continuità e la coerenza dell'azione difensiva, valorizzando al contempo le competenze interne già impegnate nelle fasi di merito;
- che, inoltre, la scelta di avvalersi del team legale OSL quale consulente tecnico-giuridico si pone in un'ottica di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, in quanto evita di dover conferire un nuovo incarico esterno per l'intera gestione della difesa in Cassazione, con il conseguente contenimento dei costi complessivi per l'Ente, assicurando al contempo elevata qualità e tempestività dell'attività difensiva.

**Evidenziato che i giudizi in corso presso la Suprema Corte di Cassazione sono i seguenti:**

- ricorso per Cassazione proposto dall'Università degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara avverso la sentenza n. 148/2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Pescara nel giudizio R.G.A. n. 470/2024, notificato in data 10 ottobre 2025, con scadenza del termine per il controricorso fissata al 19 novembre 2025,
- ricorso per Cassazione proposto dall'Università degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara avverso la sentenza n. 572/2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Pescara nel giudizio R.G.A. n. 114/2024, notificato in data 21 ottobre 2025, con scadenza del termine per il controricorso fissata al 1° dicembre 2025;

**Valutato:**

- che, sulla base delle PEC del 23 e del 27 ottobre 2025, si ravvisa la necessità di assicurare la difesa dell'Ente in sede di Cassazione, considerata la fondatezza delle posizioni già riconosciute favorevolmente nei precedenti gradi di giudizio, nonché la rilevanza e il valore economico delle controversie, che impongono di tutelare in modo pieno e coerente gli interessi dell'Organismo

Straordinario di Liquidazione e del Comune di Chieti;

- che sussiste un evidente interesse pubblico alla difesa dell'Ente e del suo patrimonio, interesse che impone di contrastare in giudizio eventuali pretese ritenute infondate, al fine di salvaguardare la regolarità e l'efficienza della procedura di liquidazione. In tal senso, l'opposizione ai ricorsi costituisce non solo una legittima facoltà, ma un obbligo funzionale alla tutela della collettività, alla corretta gestione del dissesto e alla prevenzione di possibili responsabilità per inerzia, anche in relazione a potenziali danni erariali e a squilibri nella composizione della massa passiva;
- che risulta opportuna e necessaria la difesa in giudizio e l'opposizione ai ricorsi suddetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di rilevazione della massa attiva, tutelare i diritti dei creditori che hanno presentato domanda di insinuazione al passivo e contribuire alla corretta prosecuzione della procedura di liquidazione, garantendo una gestione ordinata ed efficace delle problematiche finanziarie dell'Ente.

**Dato atto** che l'Organo straordinario di Liquidazione:

- non ha personalità giuridica, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente locale;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali, esclusivamente nell'attività di propria competenza e, ai sensi dell'art. 253 comma 3, del TUEL e art. 4 comma 8 ter DPR 378/93, gode di ampi poteri organizzatori che gli consentono di dotarsi di personale ed acquisire consulenze anche attraverso esperti esterni;
- per unanime giurisprudenza, è organo dell'Ente e non dello Stato, per cui non può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

**Richiamate** le seguenti norme e la giurisprudenza, prassi e dottrina di riferimento.

Codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. n.36/2023), che prevede:

*“Art. 56- Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi.*

*1. Le disposizioni del presente codice **non si applicano** agli appalti e alle concessioni di servizi: (... ..)*

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti **servizi legali**:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ex dell'art. 1 L. n. 31/82; (... ..)*

*5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.*

L'art.50 “contratti sottosoglia”;

*In genere la P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme euorunitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'“intuitu personae” e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibili con le menzionate procedure Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 17/12/2021, n. 40572 (rv. 663534-01),*

Corte Giustizia UE, sentenza 6 giugno 2019, causa n. C-264/18 è obiettivamente contraddittorio procedere alla selezione concorsuale dell'avvocato difensore stante la peculiarità del rapporto (fondato sulla fiducia)



COMUNE DI CHIETI

*che si deve instaurare, evidenziando come il valore primario da tutelare con l'incarico di patrocinio è il diritto di difesa della Pubblica Amministrazione; di conseguenza l'affidamento deve avvenire secondo modalità che garantiscano la migliore realizzazione di tale diritto, che non è assicurata dalla selezione concorsuale dell'avvocato che, al contrario, è suscettibile di comprometterlo. Per questo il principio di parità di trattamento non impedisce ma al contrario consiglia di disporre l'affidamento diretto dell'incarico di difesa dell'Ente, che quindi non è ostacolato dalla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.*

La sentenza sopra citata, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che "A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";

**Considerato** che il presente affidamento risulta essere connotato da ragioni d'urgenza derivanti dalla stretta **imminenza dei termini processuali decadenziali**, che se non rispettati comporterebbero importanti effetti sul caso *de quo* tali da poter incidere negativamente sulla gestione della liquidazione;

**Evidenziato** che le avvocate incaricate, sopracitate, hanno provveduto a inviare PEC del 23.10.2025 in atti, corredata da preventivo di spesa dettagliato sui singoli procedimenti per l'incarico di consulenza, assistenza e collaborazione nei giudizi su indicati;

**Ritenuto** di dover dunque procedere all'affidamento dell'incarico di consulenza e collaborazione alla rappresentanza legale nei seguenti procedimenti:

- ricorso per Cassazione proposto dall'Università degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara avverso la sentenza n. 148/2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Pescara nel giudizio R.G.A. n. 470/2024, notificato in data 10 ottobre 2025, con scadenza del termine per il controricorso fissata al 19 novembre 2025,
- ricorso per Cassazione proposto dall'Università degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara avverso la sentenza n. 572/2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Pescara nel giudizio R.G.A. n. 114/2024, notificato in data 21 ottobre 2025, con scadenza del termine per il controricorso fissata al 1° dicembre 2025;

**Visto** il codice identificativo gara (CIG B8D28B2367) rilasciato attraverso la sezione ANAC della piattaforma telematica TuttoGarePA collegata alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**Richiamati** gli artt. 253, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4, comma 16, D.P.R. n. 378/1993;

## **DELIBERA**

### **per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate**

1) di difendersi in giudizio nei seguenti procedimenti:

- ricorso per Cassazione proposto dall'Università degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara avverso la sentenza n. 148/2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Pescara nel giudizio R.G.A. n. 470/2024, notificato in data 10 ottobre 2025, con scadenza del termine per il controricorso fissata al 19 novembre 2025,



COMUNE DI CHIETI

- ricorso per Cassazione proposto dall'Università degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara avverso la sentenza n. 572/2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Pescara nel giudizio R.G.A. n. 114/2024, notificato in data 21 ottobre 2025, con scadenza del termine per il controricorso fissata al 1° dicembre 2025;
- 2) di conferire per i motivi riportati in premessa e che si intendono integralmente riportati l'incarico di supporto tecnico-specialistico, da esplicarsi anche a mezzo di rapporto di consulenza e/o osservazioni scritte, all'Avv. Sara Bascelli, all'Avv. Giorgia Di Sabatino, all'Avv. Chiara Di Cola e all'Avv. Francesca De Vincentiis.
  - 3) di stabilire il compenso complessivo spettante per la difesa nei procedimenti indicati pari a € 8.000,00 oltre oneri di legge (IVA e CPA) così per un totale complessivo di € 10.150,40 di cui (euro 320,00 per CPA ed euro 1.830,40 per IVA se dovuta) e rimborso spese vive sostenute ed eventualmente anticipate, come da PEC dettagliata in atti;
  - 4) di dare atto che la spesa preventivata pari a € 8.000,00 oltre oneri di legge (IVA e CP) così per un totale complessivo di € 10.150,40 di cui (euro 320 per CPA ed euro 1.830,40 per IVA se dovuta) e rimborso spese vive sostenute ed eventualmente anticipate è imputata a carico della gestione straordinaria di liquidazione, ai sensi della normativa sulla liquidazione straordinaria riportata in premessa;
  - 5) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva *ex art. 4, comma 6, del d.P.R. 24.08.1993, n. 378*;
  - 6) di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e nell'apposita sezione della home page del sito istituzionale internet dell'Ente;

Alle ore 19,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione con firma digitale del presente verbale di deliberazione.


L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Dott. Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia



Firmato digitalmente da:  
Pisani Francesco  
Firmato il 27/10/2025 21:58  
Seriale Certificato: 4139976  
Valido dal 09/01/2025 al 09/01/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Prot. della PEC

Chieti, 27.10.2025

On. O.S.L.

In persona del suo Presidente p.t.

**SEDE**

**OGGETTO:** Ricorsi per Cassazione UdA avverso sentenze Corte di Giustizia II grado nn. 148/2025 e 572/2025. Riscontro nota-pec del 24.10.2025.

On. O.S.L.,

si riscontra la nota-mail del 24.10 u.s., con la quale - facendosi riferimento ai due ricorsi per Cassazione, notificati nei giorni scorsi, promossi dall'Università D'Annunzio per l'annullamento delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Pescara n. 148/2025 (in relazione al giudizio iscritto al n. 470/2024 RGC) e n. 572/2025 (in relazione al giudizio iscritto al n. 114/2024 RGC), entrambe favorevoli al Comune di Chieti, nonché alla nota del 23.10 u.s. delle Colleghe del team legale Avv. Bascelli, Di Sabatino, De Vincentiis e Di Cola, già incaricate da codesto On. O.S.L., le quali, facendo presente di non poter assumere in via diretta la difesa dell'Ente, non essendo iscritte all'apposito Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, riferiscono della possibilità che sia l'Ufficio Legale ad assumere il patrocinio, avvalendosi, ove ritenuto, del loro supporto tecnico-specialistico, tenuto conto del carico di lavoro gravante sull'Ufficio - si chiede se l'Ufficio Legale "*è in grado di gestire in piena autonomia i controricorsi ivi indicati, ovvero se necessita del supporto tecnico-specialistico del Team Contenzioso Tributario dell'OSL, considerato il carico di lavoro che grava attualmente sull'Ufficio*".

Al riguardo, si comunica che, sentita per le vie brevi anche la Collega Avv. Tracanna (in questi giorni non presente in ufficio), questo Servizio è disponibile ad assumere l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente dinanzi la Suprema Corte di Cassazione negli indicati ricorsi, vista anche la dichiarata impossibilità delle Colleghe del team legale di assumere l'incarico in via diretta, per mancanza del requisito della iscrizione all'Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

Questo Servizio rappresenta comunque che, per un migliore espletamento del mandato, sia più che opportuno potersi avvalere del supporto tecnico specialistico delle

Colleghe del team legale, da esplicitarsi anche a mezzo di consulenza e/o osservazioni scritte, attese:

- 1) la peculiarità e la specificità delle questioni trattate, afferenti la materia legale-tributaria;
- 2) la necessità di adottare una linea difensiva uniforme;
- 3) la notevole rilevanza economica dei due ricorsi.

Infine, per mero scrupolo, sembra opportuno anche evidenziare che, nel giudizio di appello iscritto al n. 470/2024 RGC, patrocinato da questo Ufficio e conclusosi con la sentenza n. 148/2025, la procura “*ad litem*” per il grado d’appello era stata rilasciata e sottoscritta dal Sindaco; di talché, la procura relativa al ricorso per Cassazione dovrà parimenti essere sottoscritta dallo stesso.

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o necessità, si porgono i più cordiali saluti

Il funzionario legale  
(Avv. Marco Morgione)



MARCO  
MORGIONE  
AVVOCATO  
27.10.2025  
11:15:29  
GMT+01:00



# COMUNE DI CHIETI

*I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"*

*Segreteria Generale*

*C.so Marrucino n. 81 – 66100 Chieti*

*protocollo@pec.comune.chieti.it*

---

## ***Certificato di pubblicazione***

La sottoscritta **Avv. Celestina Labbadia**, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 87** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 28 ottobre 2025 all'11 novembre 2025.

**La presente copia è conforme all'originale.**

Chieti, 28 ottobre 2025



**Il Segretario Generale**

**Avv. Celestina Labbadia**